



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

DIVISIONE III
BIODIVERSITA', FLORA E FAUNA, CITES

Alla società **OASI LAGO SALSO S.P.A.**,
p. t.il Liquidatore Unico
oasilagosalso.manfredonia@pec.it

All'Ente **Parco nazionale del Gargano**
protocollo@pec.parcogargano.it

Alla **Regione Puglia**
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Al **Comune di Manfredonia**
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

e, p.c.
Al **Comando stazione dei Carabinieri**
di Oasi Lago Salso
ffg43474@pec.carabinieri.it

Oggetto: Lavori agricoli nell'Oasi Lago Salso – Diffida e fissazione di adempimenti.

Si fa riferimento alla corrispondenza intercorsa sull'argomento in oggetto, ed in particolare a quanto diffusamente illustrato dalla Regione Puglia con nota prot.5649 del 20 giugno 2021 e dal Comune di Manfredonia con nota prot.26837 del 28 giugno 2021, trasmessa dal Comando Stazione Carabinieri Oasi di Lago Salso unitamente ad altra nota della Provincia di Foggia.

Da dette note risulta che in alcune aree, comprese nella ZPS “*Paludi presso il Golfo di Manfredonia (SiteCode: IT9110038)*” e nella ZSC “*Zone umide della Capitanata (SiteCode: IT9110005)*”, vincolate per la creazione di habitat naturali in seguito alla conclusione della Procedura di Infrazione n: 2001/4156, è stata effettuata una non ammessa variazione colturale da pascolo a seminativo.

La Provincia di Foggia fa osservare altresì l'assenza di dati di monitoraggio del processo di rinaturalizzazione avviato nel 2006 con la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Comune di Manfredonia.

Alla luce di quanto sopra, ferme restando eventuali ulteriori iniziative da parte di questo Ministero, si diffida dal disporre e dall'eseguire qualsiasi attività non contemplata dalla predetta Convenzione nell'area oggetto della stessa.

Si richiama l'Ente Parco Nazionale del Gargano, in qualità di soggetto gestore dei siti natura 2000 interessati, affinché ponga la necessaria attenzione al fine di assicurare la corretta attuazione di quanto stabilito con la Convenzione medesima, nonché di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 paragrafo 2 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Codesto Ente Parco dovrà inoltre provvedere ad individuare, in accordo con la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia, con l'urgenza che il caso richiede, le necessarie misure di ripristino e rinaturalizzazione dell'area interessata dall'attività non ammessa, da porsi al carico dei responsabili/executori di tale attività, e le relative modalità di monitoraggio.

Tali misure dovranno garantire il pieno ripristino della funzionalità ecologica ed ambientale delle zone interessate ed avere pertanto le medesime caratteristiche di quelle concordate con la Commissione europea per l'archiviazione della citata Procedura di Infrazione n: 2001/4156.

Si rimane pertanto in attesa di conoscere quanto determinato al riguardo, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della presente nota.

"Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa."

Sez III AB